

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 119

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore VICARI)

approvata nella seduta del 14 dicembre 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E CHE ABROGA
LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE (COM (2011) 370 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 2011
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i> 3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	» 10

La Commissione,

premessi che:

– il tema dell'efficienza energetica, per cui si dovrà realizzare un risparmio energetico nella misura del 20 per cento entro il 2020, è di importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi del pacchetto «clima-energia» che prevede altresì la riduzione delle emissioni di gas serra nella misura del 20 per cento e l'incremento della quota di energie rinnovabili sempre nella misura del 20 per cento;

– tale tema riveste particolare importanza per il nostro Paese in considerazione delle caratteristiche e delle vocazioni del sistema produttivo nazionale, stante la netta prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, spesso a carattere artigianale, che si avvalgono di tecnologie interamente nazionali, a differenza di quanto avviene nel settore delle fonti rinnovabili dove invece risulta prevalente il ricorso a tecnologie di origine straniera;

– più in generale, l'efficienza energetica presenta rilevanti potenzialità di sviluppo economico e industriale che devono essere utilmente sfruttate in considerazione del notevole impatto positivo in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica, oltre che ai fini della crescita del PIL;

– il nostro Paese nutre, pertanto, particolare interesse affinché le istituzioni europee privilegino l'efficienza energetica fra gli obiettivi del pacchetto «clima-energia». Per questo motivo è indispensabile che il Governo italiano dimostri il massimo impegno per sollecitare le istituzioni europee a procedere con coerenza e decisione al fine di utilizzare tutte le potenzialità del risparmio energetico all'interno di una compiuta strategia unitaria dell'UE in materia di energia, che richiede l'interconnessione delle reti a livello continentale, la definizione delle politiche di incentivazione sulla base di un'accurata analisi costi/benefici, in relazione ai consistenti vantaggi che l'efficienza energetica può assicurare;

– sull'efficienza energetica l'Italia può far valere un'esperienza molto positiva e risultati di eccellenza che la collocano in una posizione particolarmente avanzata in ambito europeo;

– l'armonizzazione e l'ottimizzazione della disciplina relativa all'efficienza energetica, attraverso la definizione di un quadro regolamentare coerente e sistematico, possono offrire evidenti vantaggi ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti e della massimizzazione delle prospettive di crescita delle imprese del settore;

– l'ordinamento nazionale prevede una serie di misure volte a sostenere l'efficienza energetica. In tale ambito emerge la recente stabilizzazione della detrazione delle spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e per la ristrutturazione degli immobili pubblici;

– l'efficienza energetica è uno dei principali vettori per conseguire anche il più ambizioso obiettivo di realizzare un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;

– le regioni Marche ed Emilia-Romagna hanno inviato alla 10^a Commissione permanente del Senato della Repubblica due atti approvati dalle rispettive assemblee legislative contenenti osservazioni in merito alla proposta di direttiva. Tali atti, al di là delle positive indicazioni ivi contenute, consentono di rafforzare i rapporti intercorrenti tra le istituzioni regionali e le istituzioni statali, ed in particolare con il Senato della Repubblica;

considerato che:

– la proposta di direttiva definisce il quadro legislativo che, traducendo in misure vincolanti alcuni aspetti del Piano di efficienza energetica (PEE) presentato l'8 marzo 2011 dalla Commissione europea, fornirà un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione europea per il 2020;

– i benefici potenziali dell'efficienza energetica si estendono su numerosi settori d'attività, avendo ormai essa assunto da tempo rilevanza strategica sia per quanto concerne il livello industriale (se si considerano gli investimenti fatti dalle imprese che operano in Italia) ed il correlato livello occupazionale, sia per l'intero «sistema Paese»;

– il contenimento e la riduzione del consumo primario di energia favoriscono il conseguimento degli obiettivi in materia di quote di energia da fonti rinnovabili fissati dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

rilevato che:

– la proposta di direttiva in esame dispone una serie di innovazioni e di impegni a carico degli stati membri al fine di rafforzare e sostenere l'efficienza energetica in tutti gli ambiti sociali ed economici necessari al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio energetico, nel 2020, del 20 per cento rispetto agli attuali consumi;

– l'articolo 4 pone l'obbligo in capo a ciascuno Stato membro di migliorare l'efficienza energetica degli enti pubblici tramite una puntuale ricognizione, entro le scadenze temporali previste, degli edifici pubblici indicando la superficie in metri quadrati e la prestazione energetica di ciascun edificio, nonché l'obbligo di acquistare esclusivamente prodotti, servizi e immobili ad alta efficienza energetica. Tali previsioni, pur condivisibili, implicano tuttavia evidenti problematiche in relazione alla loro sostenibilità amministrativa e, soprattutto, finanziaria in considerazione del-

l'attuale situazione di difficoltà economico-finanziaria che investe tutti i Paesi membri ed in particolare quelli maggiormente esposti sul fronte del debito pubblico;

– analoghe considerazioni valgono, relativamente all'articolo 6, per l'impegno posto a carico dei distributori di energia e delle società di vendita di energia al dettaglio di conseguire risparmi energetici pari all'1,5 per cento annuo così come per l'obbligo di adottare, entro il 1° gennaio 2014, piani nazionali che valorizzino le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento (articolo 10). Tali obiettivi, pur condivisibili, comportano, sia per lo Stato e gli enti pubblici, che per le imprese private carichi economico finanziari in taluni casi difficilmente sostenibili, specie considerate le azioni preventive in materia di efficienza già poste in essere dalle imprese italiane e il conseguente maggior onere che deriverebbe dal perseguimento dell'obiettivo rispetto ad altri Stati membri meno virtuosi, con conseguenze anche in termini di perdita di competitività nazionale;

– merita inoltre apprezzamento la previsione dell'articolo 8 relativa al ricorso a contatori individuali per la misurazione dei consumi energetici reali. In tale ambito, appare necessario valorizzare l'esperienza particolarmente avanzata conseguita dall'Italia per quanto concerne il settore elettrico, allo stesso tempo evitando di ignorare i problemi tecnici che si pongono con riferimento al gas e al teleriscaldamento. Altrettanto meritevoli appaiono le previsioni relative alla trasparenza delle informazioni contenute nei documenti di fatturazione;

– l'articolo 10 dispone l'obbligo in capo agli Stati membri di predisporre entro il 2014, un Piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. In tale ambito, appaiono necessarie precisazioni ulteriori al fine di garantire, pur nell'ottica dello sviluppo dell'efficienza energetica, la libera iniziativa degli operatori, la possibile differente applicazione delle misure in relazione al territorio, nonché degli eventuali costi/benefici per il sistema e gli eventuali maggiori oneri che ricadono sugli utenti;

– l'articolo 12 prevede opportunamente che le Autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico assumano l'efficienza energetica quale parametro per le decisioni da adottare nel breve e medio periodo in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'elettricità nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti;

– lo stesso articolo 12 prevede la possibilità di introdurre dopo il 2014 severi requisiti di *Best Available Technologies* (BAT) in termini di efficienza energetica per le centrali termoelettriche, disposizione che non appare coerente con le attuali politiche energetiche e ambientali, essendo l'efficienza ambientale della produzione di energia già efficacemente regolata dalle direttive 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, (*Emission trading*) e 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (emissioni industriali);

– le previsioni dell’articolo 13 relative allo sviluppo, entro il 2014, di un efficiente sistema di certificazione o regimi equivalenti per i fornitori di servizi energetici, di *audit* energetico e per il miglioramento dell’efficienza energetica, anche in ambito edilizio, rappresentano un fattore fondamentale per il raggiungimento di un elevato *standard* di efficienza energetica nazionale e per l’innalzamento della competenza tecnica, dell’affidabilità e dell’obiettività dei diversi operatori del settore;

esprime un parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1. che nella proposta di direttiva siano tracciati con maggiore incisività e chiarezza gli obblighi verso i Paesi membri e, soprattutto, gli strumenti attraverso i quali raggiungere tali obblighi, tenendo conto delle caratteristiche economiche, climatiche, geografiche, della struttura sociale dei differenti Paesi e delle differenze in termini di intensità e durata del servizio di riscaldamento o raffreddamento. A tale proposito, si evidenzia che nonostante venga prevista la possibilità di chiedere esenzioni, dovrebbe essere meglio precisato il regime delle esenzioni riconosciute agli Stati membri;

2. che, nell’ambito dell’articolo 10 della proposta di direttiva, venga valutata l’opportunità di produrre energia con modalità cogenerative, lasciando tuttavia la scelta finale alla libera iniziativa dell’operatore, purché tecnicamente possibili e sostenibili in termini economici ed ambientali;

3. che le eventuali azioni correttive previste dalla proposta di direttiva in caso di divergenza tra prestazioni energetiche effettive e migliori tecnologie disponibili, siano condotte nell’ambito del quadro normativo previsto dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali;

4. che la proposta di direttiva preveda adeguati meccanismi di flessibilità in relazione ai *target* che i singoli Stati membri potranno imporre in capo alle società di distribuzione o di vendita di energia, eventualmente indicando un obiettivo minimo comune. Si ritiene opportuno ripartire l’obbligo di risparmio energetico tra diversi settori (energia elettrica, gas e trasporti) e valutare l’indicizzazione del tasso di riduzione al potenziale nazionale degli Stati membri, considerate le azioni preventive già adottate dai paesi più virtuosi, tra cui l’Italia;

5. che la proposta di direttiva preveda l’inserimento, nel computo dei risparmi dichiarati dai soggetti obbligati, anche del contributo dato in termini di efficienza energetica dalle società di servizi energetici (ESCO), il cui importante ruolo dovrebbe essere esplicitamente inserito nella proposta di direttiva, definendo con maggiore chiarezza il ruolo che esse devono svolgere, anche allo scopo di evitare possibili equivoci con altri operatori e di favorire un loro pieno inserimento nel contesto economico nazionale ed europeo;

6. che venga precisato, nell’ambito dell’articolo 2, numero 12, che l’*audit* energetico riguarda sia gli edifici pubblici che quelli privati. A tale proposito nell’ambito dell’articolo 7, fermo restando il pieno apprezzamento per la previsione dell’obbligo di effettuare *audit* energetici, si valuti

l'opportunità di introdurre regimi idonei ad attenuare il relativo onere a carico dei soggetti interessati mediante la previsione della possibilità di ammortizzare i relativi costi, focalizzandosi più sulla formazione del personale che sulla certificazione delle imprese nelle quali, anche introducendo il criterio della proporzionalità, devono essere previsti sistemi più semplici e proporzionali in rapporto alla dimensione delle imprese;

7. che, nell'ambito dell'articolo 4, siano previste misure finalizzate a rafforzare, compatibilmente con le risorse disponibili e messe a disposizione da appositi interventi dell'Unione, i piani di efficienza energetica nel settore pubblico, con particolare riguardo all'efficienza energetica nella pubblica illuminazione da cui possono derivare consistenti risparmi di spesa;

8. che le previsioni della proposta di direttiva siano conformi rispetto alle disposizioni del cosiddetto «Terzo pacchetto energia», relative ai programmi di *roll out* dei contatori elettronici (nella proposta di direttiva, infatti, si prevede una copertura del 100 per cento degli utenti finali entro il 2015, mentre nel «Terzo pacchetto energia» si prevede una copertura dell'80 per cento degli utenti finali nel 2020, sulla base dei risultati di un'analisi costi-benefici), per cui sembra necessario armonizzare i due dati e renderli compatibili e coerenti;

9. che venga adeguatamente valorizzata la possibilità di poter usufruire del meccanismo del Finanziamento tramite terzi (FTT), previsto dalle precedenti direttive europee ed il cui utilizzo è fortemente auspicato da vari organismi internazionali, consentendo così un reale sviluppo del settore dell'efficienza energetica;

10. che la proposta di direttiva imponga, al fine di assicurare la piena attuazione del meccanismo del Finanziamento tramite terzi (FTT), l'obbligo per gli Stati membri di istituire un apposito fondo di garanzia, dotato di risorse finanziarie tali da favorire lo sviluppo di queste forme di finanziamento;

11. che la proposta di direttiva valorizzi lo strumento del contratto servizio energia;

12. che si introduca, a livello comunitario, un sistema di certificati bianchi (anche alla luce dei positivi risultati ottenuti in Italia da questi strumenti) coordinato con l'*Emission trading system* (ETS) che entrerà in vigore nel 2013;

13. che vengano promossi degli strumenti che garantiscano la massima sinergia tra enti locali, *utilities*, ESCo, reti industriali e sistema bancario, attraverso la definizione di piani territoriali a livello locale (nei quali vengano inclusi interventi su reti energetiche, idriche, *waste management*, illuminazione pubblica) e garantendo in questo quadro un accesso al credito privilegiato, anche attraverso l'utilizzo di fondi pubblici (fondi di rotazione, fondi strutturali europei) quali strumenti di garanzia finanziaria;

14. che la proposta di direttiva preveda l'obbligo in capo agli Stati membri di definire un meccanismo di incentivi, in materia di riqualificazione edilizia, basato su forme di detrazione fiscale;

15. che vengano predisposte nuove ed ulteriori forme di coinvolgimento e di responsabilità per le autorità regolatrici, omogenee tra gli Stati membri, in relazione alla gestione della domanda e alla promozione dell'efficienza energetica, prevedendo e assicurando il ruolo diretto delle autorità regolatrici sia per quanto concerne gli aspetti tecnici che quelli economici della regolazione;

16. che la proposta di direttiva imponga agli Stati membri precisi obblighi in materia di risparmio energetico con riguardo agli apparecchi di cui alla cosiddetta «direttiva macchine»;

17. che si preveda un censimento da parte di ciascuno Stato membro del patrimonio degli edifici pubblici in modo da costituire un'anagrafe di dati certi e misurabili con riguardo ai consumi energetici e alla classe energetica degli edifici stessi;

18. che la proposta di direttiva preveda l'eliminazione del settore della raffinazione dei prodotti petroliferi dal novero dei soggetti obbligati, in quanto il settore è già soggetto alla normativa europea in materia di emissioni di CO₂ e si ritengono non sovrapponibili i vincoli imposti in materia di emissioni di gas serra con quelli in termini di efficienza energetica;

e con le seguenti osservazioni:

a) fermo restando che la proposta assai opportunamente non impone vincoli specifici per gli Stati membri, rimettendo a ciascuno di essi la scelta di adottare le misure più opportune e adeguate per conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 per cento di energia entro il 2020, appare indispensabile valutare in via preventiva e puntuale la portata e l'impatto, sia finanziario che amministrativo, di ciascuna delle misure prospettate. Per il conseguimento di tali obiettivi e in considerazione dell'attuale fase economico finanziaria appare indispensabile che le istituzioni europee provvedano allo stanziamento di risorse adeguate da destinare allo scopo, eventualmente mediante il coinvolgimento di strumenti e istituti quali la BEI, al fine di favorire una effettiva traduzione pratica degli obiettivi della proposta di direttiva. Analogamente si dovrà evitare l'adozione di misure suscettibili di penalizzare le PMI operanti nel settore, con particolare riguardo a quelle che impieghino tecnologia nazionale;

b) appare utile valutare la possibilità che i soggetti venditori possano definire tariffe basate su specifiche tipologie di consumatori e favorire l'offerta di servizi avanzati per gli stessi, in maniera tale che questi ultimi possano programmare il proprio risparmio energetico, ottenere informazioni circa i propri consumi con la frequenza desiderata e selezionare l'offerta per loro più conveniente;

c) si evidenzia la necessità che la proposta di direttiva sia volta a garantire procedure semplici e celeri per l'attuazione delle misure ivi previste;

d) si sottolinea l'opportunità, stante il quadro di concorrenza internazionale e di crisi economica, di promuovere l'etichettatura energetica UE attraverso la previsione dell'obbligo di utilizzare in una certa percen-

tuale prodotti recanti tale etichettatura fra quelli da utilizzare per conseguire gli obiettivi di risparmio;

e) si segnala infine la necessità di porre la massima attenzione affinché l'indicazione europea di sostenere e diffondere il teleriscaldamento, non diventi, considerate le evidenti differenze climatiche tra l'Italia e i Paesi del Nord Europa e tra le varie regioni all'interno della Repubblica, potenziale causa di danno o discriminazione del nostro tessuto industriale o possa pregiudicare una corretta allocazione delle risorse pubbliche, che deve comunque basarsi sulla massimizzazione del risultato finale in termini di costi/benefici sia economici che ambientali;

f) valuti infine la Commissione europea l'adozione di strumenti che penalizzino il commercio e l'importazione di prodotti provenienti da Paesi extraeuropei che non rispettano per la loro produzione gli indirizzi di diminuzione della CO₂ dell'Unione europea.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DE ECCHER)

Roma, 28 settembre 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 370 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta ad istituire un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica in Europa, che miri ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, a ridurre le emissioni di gas serra, a consentire la crescita economica, a favorire una maggiore competitività tra industrie ed imprese e a tutelare maggiormente i singoli cittadini, per i quali efficienza energetica potrebbe anche voler dire bollette meno onerose;

ricordato che tra i cinque obiettivi principali della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, rientra anche il conseguimento di un risparmio del 20 per cento di energia primaria entro il 2020;

valutate le stime più recenti della Commissione europea, secondo le quali l'Unione europea raggiungerà nel 2020 soltanto la metà dell'obiettivo di cui sopra;

tenuto conto del nuovo Piano di efficienza energetica (PPE), presentato dalla Commissione europea in data 8 marzo 2011;

tenuto conto delle Conclusioni, del 10 giugno 2011, del Consiglio trasporti, telecomunicazioni ed energia dell'Unione europea (Consiglio TTE), in cui si richiede un'azione decisa per sfruttare al meglio il notevole potenziale di risparmio energetico insito negli edifici, nei trasporti e nei processi di produzione, soprattutto per quel che concerne il settore pubblico;

valutate le osservazioni trasmesse da parte dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, approvate il 21 luglio 2011, e dell'Assemblea legislativa delle Marche, approvate il 20 settembre 2011, sulla proposta in esame, in coerenza con la prospettiva del dialogo avviato tra il Senato e le regioni, nelle materie dell'Unione europea, come prefigurato dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto le tematiche in essa trattate riguardano l'Unione europea nel suo complesso e richiedono, pertanto, interventi coordinati tra gli Stati membri affinché gli obiettivi posti siano conseguiti nel modo più efficace possibile;

si esprimono forti perplessità in merito al rispetto del principio di proporzionalità. Si rileva come nel caso di specie, venga richiesto sia al settore pubblico che al settore privato di far riferimento a mezzi specifici, indicati dalla stessa proposta di direttiva, per il perseguimento degli obiettivi finali. A tal proposito si evidenziano alcuni articoli della proposta, tra i quali: l'articolo 4 (efficienza nell'uso dell'energia da parte degli enti pubblici), l'articolo 5 (acquisto di beni, servizi ed immobili esclusivamente ad alta efficienza energetica da parte degli enti pubblici), l'articolo 6 (regimi obbligatori di efficienza energetica), l'articolo 10 (promozione dell'efficienza energetica per il riscaldamento ed il raffreddamento attraverso sistemi di cogenerazione ad alto rendimento) e l'allegato III, a cui rimanda il già citato articolo 5 nel merito, si sottolinea la previsione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo cui gli Stati membri dovranno garantire che, dal 1° gennaio 2014, il 3 per cento della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici sia ristrutturato ogni anno, al fine di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in ottemperanza all'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010. Al riguardo si ritiene che sia necessario prevedere misure di sostegno specifiche agli investimenti, da parte dell'Unione europea a favore degli enti pubblici, attraverso la nuova politica di coesione successiva al 2013, nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie, e della strategia Europa 2020. Tuttavia, nell'ambito dell'obiettivo dell'equilibrio del bilancio pubblico italiano e degli altri Stati membri dell'Unione, si ritiene necessaria un'attenta valutazione, anche in sede di formazione della normativa europea, sulla sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2014, tenuto conto che gran parte degli edifici pubblici del nostro Paese è di proprietà degli enti locali ed è costituito da edifici storici. Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione di un inventario, che preveda oltre la superficie anche la prestazione energetica di ciascun edificio di proprietà degli enti pubblici, si rileva che la produzione e la raccolta di tali dati entro il 1° gennaio 2014 potrebbe essere particolarmente onerosa;

si rileva, all'articolo 6, la mancanza di ogni riferimento alle ESCO (*Energy Service Companies*) che hanno consentito di rispondere adeguatamente alle esigenze di realizzare interventi di efficientamento energetico;

pur ritenendo l'installazione di contatori individuali, previsti all'articolo 8, una misura da condividere si pone l'attenzione sulla loro reale

efficacia, nei tempi previsti nella proposta di direttiva, nei settori del teleriscaldamento, del gas e del teleraffreddamento;

si osserva, inoltre, il dettato dell'articolo 10, secondo il quale gli Stati membri dovrebbero adottare entro il 1° gennaio 2014 un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento basato sull'applicazione di metodi di cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e del teleraffreddamento. Pur trattandosi chiaramente di un intento lodevole da molteplici punti di vista, si vuol mettere in rilievo come esso sembri non allinearsi con l'approccio flessibile adottato finora per le politiche climatiche, energetiche ed ambientali, così da rischiare di non incidere positivamente sulle dinamiche di mercato. Di conseguenza, l'ulteriore sviluppo di metodi di cogenerazione e di teleriscaldamento potrebbe essere perseguito in base alla domanda effettiva e non in maniera obbligatoria, così da minimizzare i potenziali impatti negativi sulla concorrenza nell'ambito del mercato comune europeo. Si potrebbe, infine, riconsiderare il disposto dell'articolo 10 anche alla luce dei diversi contesti climatici in cui si collocano i 27 membri dell'Unione europea: lo sviluppo di infrastrutture efficienti di teleriscaldamento potrebbe essere più adatto per taluni Paesi del Nord Europa ma rispondere solo in minima parte alle esigenze dei Paesi della fascia mediterranea, come l'Italia;

si rileva, infine, il disposto dell'articolo 17, che attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati. In particolare si ritiene che l'analisi dei costi e dei benefici di cui all'articolo 10, paragrafo 9, costituisca un elemento essenziale della proposta e dovrebbe essere prevista in uno degli allegati della proposta di direttiva.